



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

Ufficio III

Firenze, 29 maggio 2014

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado della Toscana

Ai Dirigenti
degli Uffici di Ambito Territoriale della Toscana

Oggetto: organico di fatto del personale di sostegno a.s. 2014/2015 – **note urgenti**

L'inclusione degli alunni disabili è un valore culturale del sistema scolastico italiano, in quanto, l'istruzione è un momento prioritario dello **sviluppo e della maturazione della persona**. L'insegnante di sostegno ha un ruolo cruciale affinché questo avvenga ma non è l'unico soggetto coinvolto, come spesso si equivoca a discapito della qualità del progetto di vita dello studente. Con la presente nota, questa Direzione Generale, intende fornire indicazioni e scadenze che le istituzioni scolastiche sono tenute a rispettare al fine di procedere ad un'adeguata assegnazione dell'organico di fatto di sostegno ma, anche, ribadire necessari adempimenti formali e sostanziali affinché i diritti costituzionali degli alunni siano garantiti.

Quanto richiesto ha funzione anche per un'eventuale successiva definizione di posti di sostegno in deroga per l'a.s. 2014/2015.

In PREMESSA in merito alla **STESURA DEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

La legge n. 104/92, art. 12 comma 3, stabilisce che: *“L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.”* e che tale finalità si persegue attraverso la *“(...) formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola”*¹.

Il Piano Educativo Individualizzato NON è un progetto didattico di competenza esclusivamente scolastica, esso È, invece la sintesi dei *“(...) progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della legge n. 104 del 1992.”*².

Il PEI esplicita gli interventi rivolti alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno a cui **concorrono tutti i componenti del gruppo di lavoro sul caso e le relative istituzioni** *“(...) in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale (...)”*². Detti interventi propositivi sono integrati tra di loro, in modo *“(...) da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili”*².

Da quanto citato nei precedenti articoli è evidente che il Piano Educativo Individualizzato **non può e non deve essere un progetto che attinge alle uniche risorse scolastiche, insufficienti ed inadeguate da sole**, al *“(...) pieno sviluppo della persona umana, il raggiungi-*

¹ Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.";

² Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap"



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

mento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali”1.

La normativa, infatti, afferma un modello improntato alla **corresponsabilità educativa diffusa** interna ed esterna alla scuola, nella quale **tutte** le figure e le istituzioni che “ruotano” intorno al bambino disabile sono chiamate alla costruzione del progetto di vita dell’alunno che va ben oltre il solo ambito scolastico. La permanenza a scuola dell’alunno disabile non può, in definitiva, ritenersi effettuabile solo a mezzo dell’insegnante di sostegno. Le certificazioni rilasciate dalle competenti AA.SS.LL. che richiedono l’affiancamento all’alunno di una “figura adulta” nei processi di socializzazione ed apprendimento devono essere intese in un’ottica di corresponsabilità educativa diffusa e “comune opera di integrazione” da parte **di tutti i soggetti** (docenti, educatori, personale della scuola tutto, medici e altri esperti ecc.). Le figure citate, del resto, hanno specifiche funzioni, tra loro non sovrapponibili, e ciascuna di tali figure collabora e concorre all’attuazione del PEI nell’ambito delle proprie competenze.

Per quanto detto **non è da ritenersi legittimo un Piano Educativo Individualizzato** mancante di una delle componenti sopra descritte ovvero di una delle firme dei soggetti sottoscrittori ovvero dell’indicazione puntuale e precisa di tutti gli interventi, in termini di risorse e professionalità (soggetti impegnati, numero di ore, obiettivi, modalità di progettazione etc.), messe a disposizione dai sottoscrittori.

Qualora il progetto preveda il solo intervento dell’insegnante di sostegno quale unico attuatore degli obiettivi previsti nel PEI, tanto da superare, come in alcuni casi succede, senza esplicita giustificazione, addirittura l’orario di servizio di un docente per l’ordine di scuola di riferimento, in tali casi, deve presumersi la mancata attivazione delle collaborazioni citate, garanzia di qualità ed efficacia degli interventi; tale omissione potrebbe configurare, nei casi più compromessi, RESPONSABILITÀ DIRETTA (A CARICO DEL DIRIGENTE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

SCOLASTICO) ED IPOTESI DI DANNO ERARIALE se dal fatto derivi per l'Amministrazione un aggravio di spesa.

In merito alla TEMPISTICA PER LA DEFINIZIONE DELL'ORGANICO DI SOSTEGNO A.S. 2014/2015

Facendo seguito a quanto finora esposto si invitano i Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado a:

1. Richiedere al Gruppo di Lavoro sul caso, a chiusura dell'anno scolastico, la verifica e l'aggiornamento delle finalità e degli obiettivi del PEI;
2. Determinare le risorse professionali necessarie, in ipotesi di previsione per l'anno scolastico 2014/2015, alla realizzazione del Piano Educativo Individualizzato. Esplicitare altresì i compiti ed i ruoli di ciascuno (docente di sostegno, educatore, personale ASL, etc.) e il numero di ore richieste da rivolgersi a ciascun ente coinvolto;
3. Trasmettere formale richiesta dell'attivazione delle professionalità necessarie a ciascun soggetto impegnato (USR, ASL, comune, provincia etc.) secondo le modalità indicate da ciascun ente. Per quanto riguarda la richiesta delle ore di docenza di sostegno (a carico del MIUR), questo avviene compilando il format dell'area riservata **entro e non oltre il 20 giugno 2014. Non sarà presa in considerazione nessun'altra forma di trasmissione ed è esclusiva responsabilità del Dirigente Scolastico eventuale inadempienza ovvero errata compilazione;**
4. Per eventuali chiarimenti è possibile inviare un mail a: **mariapatrizia.bettini@istruzione.it**

In merito alla RESPONSABILITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI DEGLI ALUNNI DISABILI

1. La trasmissione dei dati degli alunni disabili iscritti avviene solo e soltanto tramite la piattaforma riservata il cui accesso è all'indirizzo <http://www.usr.toscana.it/>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

Le scuole sono in possesso di username e password assegnate al Dirigente Scolastico in qualità di rappresentante legale dell'istituzione scolastica.

Ogni altra forma di trasmissione non è ritenuta in alcun modo valida.

2. I dati immessi nella piattaforma devono corrispondere ai documenti agli atti della scuola (certificazioni, Piani Educativi Individualizzati etc.). Il Dirigente Scolastico dell'istituzione è il responsabile della veridicità di quanto trasmesso;
3. Il mancato rispetto delle scadenze fissate per la compilazione possono essere oggetto di ritardi ed inadeguate assegnazioni di organico di sostegno;
4. Le scuole sono tenute comunque ad inviare, per i relativi controlli, nelle modalità indicate dai dirigenti degli Ambiti Territoriali della singola provincia, il cartaceo delle certificazioni sanitarie e della diagnosi funzionale

In merito alla **MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELL'AREA RISERVATA**

1. La piattaforma comprende le seguenti schede da compilarsi:
 - a. Scheda "Dati Generali dell'Istituto";
 - b. Scheda "Dati sintetici dell'alunno";
 - c. Scheda "Dati individuali dell'alunno".
2. Nella scheda sintetica dell'alunno è richiesto di indicare la presenza di eventuale "Gravità segnalata". Questa è intesa solo e soltanto quale gravità documentata nella certificazione, secondo la modalità di cui al DPCM n. 185/2006, come da art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992. È possibile, pertanto, segnalare la presenza (scegliendo l'item "Sì") solo in caso di corrispondente segnalazione da parte della commissione medico-legale nella documentazione sanitaria;
3. La compilazione delle aree "Ore proposte" e "Ore assegnate" è inerente alle ore di sostegno.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

- a. Le “Ore assegnate” sono le ore di sostegno assegnate all’alunno nel corrente anno scolastico 2013/2014. Sono il complessivo delle ore di sostegno comprendenti organico di diritto, organico di fatto ed eventuali deroghe (comprese le ore in esecuzione di sentenze del TAR);
 - b. Le “Ore proposte” rappresentano la **formale richiesta di attivazione delle ore di sostegno per l’anno scolastico 2014/2015**. Nell’area devono essere inserite il numero di ore di sostegno che si richiede all’ambito territoriale in organico di fatto (ed eventualmente in fase di richiesta di deroghe). **La richiesta deve corrispondere agli esiti del lavoro del Gruppo di lavoro sul caso, formalizzato nel Piano Educativo Individualizzato;**
 - c. Proprio per la rilevanza, in termini di riuscita del progetto di vita dell’alunno e di investimento di risorse mirate da parte delle istituzioni preposte, non sono accettabili, nella stesura del PEI, le formule generiche, purtroppo spesso riscontrate, del tipo, a mero titolo esemplificativo: “(...) *l’alunno necessita del rapporto 1:1 con l’adulto di riferimento per l’intero orario di frequenza (...)*”. Tale dicitura, o simili locuzioni, sono prive di significato e foriere di fraintendimenti. Denotano, soprattutto, una carenza di progettualità che deve, invece, essere individualizzata e personalizzata. Le singole professionalità (quali l’insegnante di sostegno, l’educatore, il logopedista etc.) sono individuate secondo una ratio accurata, in una prospettiva di interventi mirati e specifici, che hanno come obiettivo comune la garanzia dei diritti costituzionali di pari opportunità ed istruzione per l’alunno disabile.
4. La compilazione delle aree “Ore personale educativo comunale” attiene alla documentazione delle ore assegnate l’anno scolastico 2013/2014 di personale educativo. La compilazione di questa area è utile a completare il quadro del percorso dell’alunno.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

5. La scheda “Dati individuali dell’alunno” è un’area di presentazione dell’alunno e del Piano Educativo Individualizzato. Si rileva, purtroppo, che i dati inseriti, in molti casi, non sono aggiornati e o sono del tutto errati. Si richiede una maggiore attenzione nella compilazione di questa area in tutte le sue parti. Alcuni items, infatti, apparentemente irrilevanti, divengono di vitale importanza in caso di contenziosi come ad esempio il dato delle “ore frequentate” o della tipologia della “programmazione”.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Claudio Bacaloni